CORTE SPORTIVA DI APPELLO
Comunicato Ufficiale n. 5 del 02 Agosto 2021

Riunione del 29 Luglio 2021

Presidente:	Avv. Antonio Ricciulli
Componente	Avv. Giulia Mennuni
Componenti:	Avv. Claudio Cutrera (relatore)

CSA 5.20.21 – Reclamo ex art.27 Reg.Giur. della A.S.D. Pallavolo Sibillini Edilmonaldi avverso la decisione del Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato n. 16 affisso all'albo in data 14/7/2021

La Corte Sportiva di Appello

OSSERVA

Con C.U. 16 del 14/7/2021 il Giudice Sportivo Regionale Marche , con riferimento alla gara di pallavolo n.223 CFH , tra la "Farmacia Casciotti Volley Torresi" e la "A.S.D. Pallavolo Sibillini Edilmonaldi", valevole quale gara di ritorno della finale play off del campionato regionale Marche femminile di Serie C- Girone H, disponeva "*l'omologa della gara in favore della società Farmacia Casciotti Volley Torresi , con il miglior punteggio (3-0 25/0/0/0) senza alcuna sanzione pecuniaria a carico del sodalizio Edilmonaldi*".

In data 19/7/2021 la A.S.D. Pallavolo Sibillini Edilmonaldi proponeva, quindi, reclamo, ex art. 27 Reg. Giurisd. Fipav, innanzi a questa Corte Sportiva di Appello formulando, per i motivi esposti in detto atto, le seguenti conclusioni: " *Chiede che Codesta Ecc.ma Corte Sportiva di Appello, in integrale riforma del provvedimento del Giudice Sportivo Regionale delle Marche di cui al Comunicato Ufficiale n.16 del 14/7/2021, Voglia di conseguenza annullarlo e, per l'effetto, disporre, nei termini e secondo le modalità regolamentari domestiche di settore vigenti, il rinvio della gara Farmacia Casciotti Volley Torresi – ASD Pallavolo Sibillini Edilmonaldi*".

All'udienza di discussione tenutasi il 29 Luglio 2021, venivano sentiti il Presidente della A.S.D. Pallavolo Sibillini Edilmonaldi nonché l'Avv. Emiliano Carnevali, per il medesimo sodalizio, i quali insistevano e concludevano per l'accoglimento del reclamo.
La Corte Sportiva di Appello si riservava di decidere.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il reclamo è infondato e va respinto.

Preliminarmente, al di là di quanto si dirà nel merito, appare opportuno sottolineare che, essendo stato proposto reclamo ex art. 27 Reg. Giurisd. e non essendo stata formulata espressa richiesta di sospensione dell'esecuzione della decisione impugnata, oggi non sussistono comunque i presupposti temporali e organizzativi per potersi accogliere una qualunque richiesta di rinvio della gara in questione, così come formulata dal sodalizio reclamante.
In ogni caso, nel merito, a prescindere da quanto sopra evidenziato, il reclamo proposto non merita comunque accoglimento.
Se è vero, infatti, che l'addendum di riferimento, nel caso di scoperta di un positivo, prevede quanto riportato dal reclamante e precisamente che "nel caso in cui si verificassero delle positività fino ad un massimo di 3 componenti all'interno di un gruppo squadra, la gara si effettuerà regolarmente. Laddove il numero dei positivi fosse maggiore la gara sarà rinviata", è anche vero che lo stesso addendum riporta che "nel caso in cui la prima positività conclamata di un componente del gruppo squadra si determinasse in tempi tali da non consentire l'effettuazione del tampone rapido a tutto il gruppo squadra ed ottenerne il relativo risultato, la gara dovrà essere rinviata a data da destinarsi".
Le società dovranno accordarsi per la data del recupero. In caso di mancato accordo, le Commissioni Organizzative Gare Regionali o Territoriali decideranno sui tempi e sulle modalità di recupero delle partite fino a dichiarare la gara non disputabile, assegnando punti né penalizzazioni alle squadre coinvolte. In questo caso la società dovrà:
- **Il Presidente dovrà TEMPESTIVAMENTE comunicare il numero dei componenti del Gruppo Squadra alla Commissione Organizzativa Gare Regionale o Territoriale senza la divulgazione dei nominativi degli interessati.**
-contestualmente dovrà inviare al Giudice Sportivo Regionale o Territoriale la medesima comunicazione contenente il numero di matricola dei componenti del gruppo squadra interessati, il tutto nel pieno rispetto della normativa sulla privacy".
Inoltre, a pagine 2 del citato addendum, era espressamente riportato: " **La Federazione Italiana Pallavolo ha emanato il seguente protocollo per permettere la ripartenza dell'attività PALLAVOLO di Serie (dalla C e seguenti) e di Categoria, definendo un percorso specifico nel pieno rispetto della normativa Statale e Regionale connessa al rischio di diffusione da Covid-19. Tale percorso intende fornire le massime garanzie oggi possibili per tutelare la salute degli atleti, degli ufficiali di gara e di tutti gli addetti ai lavori, recependo le indicazioni del CTS, con lo scopo di ridurre al minimo il rischio di contagio (nuovi casi)** ....."
Orbene, come si evince dalla stessa documentazione allegata al reclamo, l'unica comunicazione del Presidente del sodalizio reclamante, dopo la telefonata effettuata il giorno in cui doveva essere effettuato l'incontro, è stata la mail del 14/7/2021, con cui è stato manifestato l'esito dei tamponi rapidi del 10/7/2021 e la disposizione di quarantena per 4 atlete.
Detta mail è stata inviata al solo Comitato Regionale ben 4 giorni dopo la data in cui doveva effettuarsi la gara e la scoperta della positività.
Con la stessa, come detto, si confermava la positività di un atleta e la messa in

quarantena di altre quattro atlete.
Nessuna mail veniva tempestivamente inviata al Giudice Sportivo né alla squadra avversaria per concordare un'altra data in cui effettuare un eventuale recupero.
Dalla ricostruzione dei fatti sopra descritta, dunque, emerge evidente la legittimità del provvedimento impugnato.
Tra l'altro, considerato che già per 4 atlete del sodalizio reclamante era stata adottata la misura cautelare della quarantena e che la partita di andata tra le due squadre in questione si era svolta l'8/7/2021, cioè appena due giorni prima della scoperta della positività di un atleta, per cui sarebbe stato pure opportuno fare effettuare tamponi rapidi anche ai componenti della squadra "Farmacia Casciotti Volley Torresi", risulta ancor più palese la correttezza dell'operato del Giudice Sportivo Regionale stante che dal 14/7/2021 non sussistevano più i tempi tecnici per riprogrammare un eventuale recupero della gara.
Quanto sopra anche in adempimento di quanto previsto dal citato addendum e cioè con il principale obiettivo di **"fornire le massime garanzie oggi possibili per tutelare la salute degli atleti, degli ufficiali di gara e di tutti gli addetti ai lavori, recependo le indicazioni del CTS, con lo scopo di ridurre al minimo il rischio di contagio (nuovi casi)".**

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello
Rigetta il proposto reclamo e conferma la decisione impugnata.

F.to Il Presidente
Avv. Antonio Ricciulli

AFFISSO il 2 Agosto 2021